Numero registro generale 13219/2020
Numero sezionale 10049/2021
Numero di raccolta generale 3085/2022
Data pubblicazione 01/02/2022

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Oggetto

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA – (omissis) – opposizione allo stato passivo – prededuzione ex art. 3 co. 1ter d.lgs. 347/03 – imprese di autotrasporto

Ud. 16/11/2021 - CC

R.G.N. 13219/2020

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI - Presidente -

Dott. MARINA MELONI - Consigliere -

Dott. LAURA TRICOMI - Consigliere -

Dott. LAURA SCALIA - Consigliere -

Dott. PAOLA VELLA - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 13219-2020 proposto da:

(omissis) SCARL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis), rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis);

- ricorrente -

contro

(omissis) SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA;

- intimata -

avverso il decreto n. 966/2020 del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 04/02/2020;

Firmato Da: GUGLIOTTA MARIKA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2799966d1ebb7e6b884ad7155f40e16d
Firmato Da: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 674b38ed72fb75b8fcc68a5b68553593

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Paola Vella.

Rilevato che:

1. il Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione allo stato passivo di (omissis) S.p.a. in Amministrazione straordinaria (di seguito (omissis) in a.s.), dichiarato esecutivo con decreto del 30/06/2017, proposta dalla (omissis) soc. coop. a r.l. (di seguito (omissis)) contro l'ammissione del credito di Euro 175.743,73 in via chirografaria, con disconoscimento della prededuzione ex art. 111 l.fall., invocata ai sensi dell'art. 3, comma 1-ter, d.lgs. n. 347 del 2003 (cd. *Decreto Marzano*), introdotto in sede di conversione del d.l. n. 1 del 2015;

1.1. in sede di opposizione, (omissis) aveva fatto leva sull'art. 8, comma 1-bis, d.l. 20/06/2017 n. 91, convertito con modificazioni dalla l. 03/08/2017 n. 123, recante l'interpretazione autentica del citato art. 3, comma 1-ter, d.lgs. 347/03 – nel senso che «*nella categoria dei crediti prededucibili ai sensi dell'art. 111 R.D. n. 267/1942 e successive modificazioni rientrano quelli delle imprese di autotrasporto che consentono le attività ivi previste e la funzionalità degli impianti produttivi di* (omissis)» – deducendone che, «*per i soli crediti vantati dagli autotrasportatori, le quattro categorie di prestazioni indicate dall'art. 3 co. 1-ter del d.l. 347/2003 (ambiente, sicurezza, continuità, A.I.A.) si sono arricchite di una quinta fattispecie, quella della funzionalità*»;

1.2. avverso la decisione del tribunale meneghino, (omissis) ha proposto un motivo di ricorso per cassazione, corredato da memoria;

1.3. l'intimata (omissis) in a.s. non ha svolto difese;

1.4. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio;

Considerato che:

2. il ricorrente denuncia «*Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, co. 1-ter, DL 347/03, 53 D.Lgs. 270/99, 111 l.fall. e 12 Preleggi*», per non avere

Firmato Da: GUGLIOTTA MARIKA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2799966d1ebb7e6b884ad7155f40e16d
Firmato Da: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 674b38ed72fb75b8fcc68a5b68553593

il Tribunale di Milano considerato che la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 8 co. 1-bis, d.l. 91/17 (convertito dalla l. 123/17) fa un *«distinguo (…) per le sole aziende dell'autotrasporto, a favore delle quali ha richiamato la categoria della funzionalità»* da riferire a tutti «*gli "impianti produttivi di* (omissis)*", diversamente dalla macrocategoria della "sicurezza e continuità produttiva" che invece attiene agli "impianti essenziali"*», sottolineando la differenza tra il concetto di «*funzionalità degli impianti produttivi essenziali*» e quello, più ampio, di «*funzionalità degli impianti produttivi*», riguardante le sole imprese di autotrasporto;

3. il motivo è inammissibile perché non coglie (e quindi non censura) la principale *ratio decidendi* della decisione impugnata;

3.1. invero, esso si concentra sul passaggio della decisione impugnata trascritto a pag. 13 del ricorso – per cui «*il dato testuale della norma e la stretta interpretazione alla quale si è chiamati (essendo norma autentica ed avendo ad oggetto un privilegio) porta fondatamente a concludere che il diritto alla prededuzione in capo agli autotrasportatori debba essere limitato (…) al trasporto di merci non genericamente ed indistintamente considerato, bensì alle sole prestazioni di trasporto funzionali per gli impianti essenziali (e quindi quanti all'ambito del "cd. primo acciaio" prodotto a* (omissis) *sopra riferito e per gli interventi ambientali previsti dal piano governativo*» – nonostante si tratti di argomentazioni che il tribunale meneghino dichiara espressamente di svolgere «*per completezza motivazionale*» (v. pag. 6 e ss. del decreto);

3.2. in particolare, il ricorrente sottolinea e stigmatizza ripetutamente l'errore del tribunale che, una volta accertato il previsto requisito soggettivo (PMI di autotrasporto), avrebbe dovuto limitarsi a riscontrare l'esistenza del requisito della "funzionalità" riferito genericamente agli "impianti produttivi di (omissis)", non già agli "impianti essenziali" (riguardanti «*l'ambito del "cd. primo acciaio" prodotto a* (omissis)» e le attività rese su impianti dell'area "a caldo");

Firmato Da: GUGLIOTTA MARIKA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2799966d1ebb7e6b884ad7155f40e16d
Firmato Da: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 674b38ed72fb75b8fcc68a5b68553593

3.3. l'ulteriore passaggio motivazionale censurato a pag. 14 e ss. del ricorso attiene all'affermazione conclusiva dei giudici di merito per cui «(omissis) *non si è occupata del trasporto né di materie prime né di componentistiche degli impianti "in ingresso" presso lo stabilimento di* (omissis)*, bensì dei prodotti finiti destinati alla commercializzazione e distribuzione*»;

3.4. sennonché, prima di tutte queste argomentazioni, svolte appunto «*per completezza motivazionale*», il tribunale aveva formulato, a pag. 6 del decreto impugnato, la motivazione principale su cui si fonda il rigetto dell'opposizione, cioè il fatto che «*non vi è nel ricorso in opposizione alcuna allegazione in ordine all'asserito nesso di funzionalità, non essendo stata esplicitata neppure la tipologia della merce trasportata e la rilevanza di tale prestazione rispetto al processo produttivo di* (omissis)», con mero richiamo al "contratto-quadro" di trasporto, «*senza indicazione, pertanto, dei prodotti -in concreto- trasportati di cui alle prestazioni oggetto della fatture fondanti la pretesa creditoria per la quale è causa*», con la conseguenza che «*la genericità degli assunti e delle allegazioni è, quindi, sufficiente per la reiezione dell'opposizione*»;

3.5. il fatto che la prima *ratio decidendi* non sia stata impugnata (non potendosi tener conto a tal fine delle deduzioni svolte solo nella memoria ex art. 380 bis c.p.c.) è decisivo, a prescindere dalla fondatezza del motivo riguardante la seconda *ratio decidendi*, poiché l'omessa impugnazione di una delle plurime *rationes decidendi* «*rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della sentenza*» (Cass. 9752/2017, 2108/2018, 18119/2020);

3.6. del resto, il ricorso non censura nemmeno la contraddittorietà della motivazione (cfr. Cass. 17182/2020, per cui «*la sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà della*

Firmato Da: GUGLIOTTA MARIKA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2799966d1ebb7e6b884ad7155f40e16d
Firmato Da: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 674b38ed72fb75b8fcc68a5b68553593

motivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa "ratio decidendi", né contiene, quanto alla "causa petendi" alternativa o subordinata, un mero "obiter dictum", insuscettibile di trasformarsi nel giudicato. Detta sentenza, invece, configura una pronuncia basata su due distinte "rationes decidendi", ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione»; conf. Cass. 10815/2019);

3.7. infine, l'esito non cambierebbe nemmeno interpretando diversamente motivazione del decreto impugnato, tenuto conto che «*è inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta "ad abundantiam", e pertanto non costituente una "ratio decidendi" della medesima. Infatti, un'affermazione siffatta, contenuta nella sentenza di appello, che non abbia spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendo improduttiva di effetti giuridici non può essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse*» (Cass. 8755/2018; cfr. Cass. 22782/2018, 30534/2017, 23635/2010);

4. il ricorso va quindi dichiarato inammissibile senza statuizione sulle spese, in assenza di difese della parte intimata;

5. ricorrono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, co.1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. Sez. U, 4315/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del d.P.R. 115/02, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16/11/2021

Il Presidente

Firmato Da: GUGLIOTTA MARIKA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2799966d1ebb7e6b884ad7155f40e16d
Firmato Da: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 674b38ed72fb75b8fcc68a5b68553593